

DIRITTO SOCIETARIO

La cancellazione della società non comporta la rinuncia al diritto

di Lucia Recchioni

Seminario di specializzazione

**PRIME RIFLESSIONI SUL NUOVO PRINCIPIO DI REVISIONE PER
LE IMPRESE MENO COMPLESSE (ISA FOR LCE)**

 Disponibile in versione web: partecipa comodamente dal Tuo studio!

[accedi al sito >](#)

La **cancellazione della società dal registro delle imprese non** fa scattare la **presunzione della rinuncia della società ai crediti**; la **successione dei soci** nella titolarità dei crediti **non** si verifica infatti solo se la **rinuncia** è **espressa** anche attraverso **comportamenti concludenti** univocamente **incompatibili** con la volontà di avvalersi dei **diritti**. È questo il principio espresso dalla Corte di Cassazione con l'**ordinanza n. 27894** depositata ieri, 13 ottobre.

Il caso riguarda una **società in nome collettivo** che aveva agito nei confronti di una **banca** per la restituzione del denaro illegittimamente riscosso per l'effetto dell'applicazione di **interessi anatocistici**, di **tasso debitore ultralegale non pattuito** per iscritto, di **commissioni e spese non concordate**.

La società veniva **cancellata dal registro delle imprese** per **mancata ricostituzione della pluralità dei soci**, dopo che uno di essi aveva **acquistato la partecipazione** dell'altro.

La **Corte di appello di Firenze** dichiarava quindi **inammissibile l'appello** proposto dal successore della società (ovvero l'ex socio) ritenendo quest'ultimo **non legittimato a proporre impugnazione**.

L'ex socio promuoveva **ricorso per cassazione**, ritenendo che dall'**estinzione** della Snc derivasse la sua **successione nei rapporti, sostanziali e processuali**; inoltre, lo scioglimento causato dalla **mancata ricostituzione della pluralità dei soci** non determinava alcuna modifica soggettiva, essendosi la **titolarità dei rapporti concentrata nell'unico socio rimasto**.

La Corte di Cassazione ha dunque richiamato le precedenti **sentenze n. 4060, 4061 e 4062/2010** delle Sezioni Unite, con le quali fu precisato che la **cancellazione di una società di capitali** o cooperativa dal registro delle imprese dopo la procedura di liquidazione determina **l'estinzione della società**, anche se **non tutti i rapporti giuridici, attivi e passivi**, di cui la società era titolare al momento della cancellazione **sono stati definiti**.

La stessa regola si ritiene applicabile anche alla **cancellazione volontaria delle società di persone** dal registro delle imprese.

Con le successive **sentenze n. 6070, 6071 e 6072/2013** le Sezioni Unite hanno quindi statuito il seguente **principio di diritto**: *“Qualora all'estinzione della società, conseguente alla sua cancellazione dal registro delle imprese, non corrisponda il venir meno di ogni **rapporto giuridico** facente capo alla società estinta, si determina un **fenomeno di tipo successorio**, in virtù del quale:*

- 1. le **obbligazioni si trasferiscono ai soci**, i quali ne rispondono, **nei limiti di quanto riscosso a seguito della liquidazione o illimitatamente**, a seconda che, pendente societate, essi fossero o meno **illimitatamente responsabili** per i debiti sociali;*
- 2. **si trasferiscono del pari ai soci**, in regime di contitolarità o di comunione indivisa, i **diritti ed i beni non compresi nel bilancio dei liquidazione** della società estinta, ma **non anche le mere pretese**, ancorché azionate o azionabili in giudizio, **né i diritti di credito** ancora incerti o illiquidi la cui inclusione in detto bilancio avrebbe richiesto un'**attività ulteriore** (giudiziale o extragiudiziale) il cui mancato espletamento da parte del liquidatore consente di ritenere che la società vi abbia **rinunciato**”.*

La stessa **sentenza n. 6070/2013** delle Sezioni Unite, però, si soffermava anche su un altro importante aspetto: *“Ma quando, invece, si tratta di un **bene o di un diritto** che, se fossero stati **conosciuti** o comunque non trascurati al tempo della liquidazione, **in quel bilancio avrebbero dovuto senz'altro figurare**, e che sarebbero perciò stati suscettibili di **ripartizione tra i soci** (al netto dei debiti), **un'interpretazione abdicativa** della cancellazione appare **meno giustificata**, e dunque **non ci si può esimere dall'interrogarsi** sul regime di quei residui o di quelle sopravvenienze attive”.*

Quest'ultimo passaggio è stato ripreso recentemente dalla Cassazione con la [pronuncia n. 9464/2020](#), secondo la quale, una volta **estinta la società**, i **diritti** dalla medesima vantati, non liquidati nel bilancio finale di liquidazione (perché al momento **non considerati**, se ne ignorasse, o no, l'esistenza), **transitano nella titolarità dei soci**.

Deve quindi ritenersi **errato presumere sempre**, a fronte della **cancellazione della società**, una **rinuncia al diritto azionato**.